



Corte IV
D-6904/2006
{T 0/2}

Sentenza del 14 gennaio 2010

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Maurice Brodard, Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti.

Parti

A._____, Turchia,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 maggio 2002 / N [...].

Fatti:**A.**

Il 24 luglio 1989, l'interessato cittadino turco d'etnia curda con ultimo domicilio a B._____ nell'omonimo distretto della provincia di C._____, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. In tale procedura ha dichiarato di essere stato fermato nonché picchiato con pugni e calci, in data 20 giugno 1987, da dei gendarmi durante una riunione dell'organizzazione D._____ a E._____, di cui sarebbe stato un simpatizzante nel periodo tra il 1978 ed il 1980 e dal 1980 membro candidato nonché responsabile di F._____ (cfr. verbale d'audizione del 28 agosto 1989 pag. 6). Il giorno seguente sarebbe stato liberato ed avrebbero fatto sparire il suo dossier dietro pagamento di una bustarella di TRL 3000000.- al Comandante dei militari di G_____. da suo zio avvocato (cfr. verbali d'audizione del 28 agosto 1989 pagg. 3 e 4 nonché del 26 febbraio 1990 pag. 7). Il 17 o il 18 maggio 1989, mentre si trovava a H._____, avrebbe ricevuto la notizia di essere ricercato dalla polizia, poiché quest'ultima, durante un controllo, avrebbe trovato in possesso di due amici del materiale propagandistico illegale, ovvero due libri curdi e tre cassette con musica curda di sua proprietà. Gli stessi sarebbero stati incaricati di riconsegnarli all'interessato, il quale li avrebbe prestati ad un certo I._____ Il richiedente si sarebbe quindi recato ad J._____ e, dopo un soggiorno di 45 giorni, sarebbe espatriato, in data 12 luglio 1989, per il timore di essere arrestato dalle autorità statali (cfr. verbali d'audizione del 28 agosto 1989 pag. 5 e del 26 febbraio 1990 pagg. 4 e 5).

B.

Il 30 giugno 1993, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha stralciato dai ruoli la domanda d'asilo del richiedente, essendo la stessa divenuta priva d'oggetto dopo la dichiarazione di ritiro del medesimo del 27 maggio 1993, il quale aveva ottenuto un permesso B in seguito al matrimonio con una cittadina svizzera.

C.

Dall'unione matrimoniale del 7 maggio 1993 del richiedente e la cittadina svizzera K._____, il 28 luglio 1993 è nato il figlio L._____. In data 30 ottobre 1997, veniva pronunciato il divorzio dei coniugi M._____. La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata dall'interessato è quindi stata respinta dall'autorità cantonale

di polizia degli stranieri, con decisione del 6 maggio 1999, in quanto era venuto meno lo scopo del soggiorno, determinato unicamente dal matrimonio con una cittadina svizzera. Il 20 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso del richiedente e gli ha concesso un'ultima possibilità per soggiornare in N._____ a condizione di tenere un comportamento irreprensibile, di versare i contributi di mantenimento a suo figlio e di estinguere in tempi ragionevoli il debito che aveva contratto nei confronti dell'assistenza pubblica, in gran parte a causa del mancato pagamento degli alimenti a L._____. Il permesso di dimora dell'insorgente è quindi stato rinnovato fino al 6 novembre 2000. Il 20 novembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di A._____ volta alla proroga del suo permesso di dimora, in quanto, nonostante l'ammonimento, egli non aveva rispettato le condizioni postegli nella risoluzione governativa del 20 ottobre 1999. Tale decisione è cresciuta in giudicato con la sentenza del Tribunale Cantonale amministrativo ticinese del 16 maggio 2001 contro cui l'interessato non ha più inoltrato ricorso.

D.

Il 28 giugno 2001, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato di essersi assentato dalla Svizzera per otto o nove mesi, prima di aver presentato la presente domanda d'asilo, recandosi in Romania con l'intento di entrare illegalmente in Turchia in ragione del decesso del fratello. Avrebbe però cambiato idea per il timore di essere imprigionato, perseguitato e ucciso, in quanto avrebbe lavorato sia in Svizzera che in Italia per un'organizzazione denominata "O._____" che assomiglierebbe alla Croce Rossa, per il fatto di essere curdo, per le ragioni già presentate nell'ambito della prima domanda d'asilo, oppure senza un motivo preciso (cfr. verbali d'audizione del 6 luglio 2001 pagg. 5 e 6 nonché del 13 luglio 2001 pagg. 2 e 3). Infatti, da anni sarebbe membro di tale istituzione ed avrebbe raccolto denaro, abiti e medicinali per poi mandarli ai profughi curdi bisognosi nell'Iraq del nord. Inoltre, avrebbe anche arruolato nuovi membri per tale organizzazione. Per di più, pur non essendo simpatizzante, avrebbe avuto contatto con P._____, responsabile del Q._____ per l'Italia, che abiterebbe in Svizzera, ed avrebbe assistito a manifestazioni curde. Infine, non vorrebbe lasciare la Svizzera, in quanto vorrebbe stare accanto a suo figlio (cfr. verbali d'audizione del 6 luglio 2001 pagg. 5 e 6 nonché del 13 luglio 2001 pagg. 3 e 4).

E.

Tramite decisione del 31 maggio 2002 (notificata all'interessato il 3 giugno 2002; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Inoltre, ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

F.

Il 4 giugno 2002, l'interessato ha inoltrato dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.

G.

Con decisione incidentale del 7 giugno 2002, la CRA ha temporaneamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente quale misura cautelare urgente, senza tuttavia restituire l'effetto sospensivo. Ha altresì concesso un termine fino al 14 giugno 2002 per la consegna di un gravame cautelare ed ha ricordato all'insorgente che un eventuale gravame completo andava inoltrato entro la scadenza del termine ricorsuale previsto per il 3 luglio 2002.

H.

Il 14 giugno 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e nuovamente il ripristino dell'effetto sospensivo.

I.

Con decisione incidentale del 9 luglio 2002, la CRA ha deciso di mantenere la misura cautelare urgente della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente invitando altresì lo stesso a versare, entro il 24 luglio 2002, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo.

J.

Il 15 luglio 2002, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

K.

Il 7 luglio 2003, la CRA ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.

L.

Nella sua risposta del 14 luglio 2003, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.

M.

Il 30 agosto 2005, l'insorgente è stato fermato dalla polizia cantonale del R. _____ in seguito ad un mandato d'arresto (cfr. atto B 31/3) per mancato pagamento degli alimenti per suo figlio.

N.

Con scritto del 21 maggio 2008, l'insorgente ha sollecitato una sentenza finale.

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

2.

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni

d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.

4.

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

5.

5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato irrilevanti ed infondati i motivi d'asilo del richiedente. Infatti, egli non avrebbe a temere alcun pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro a B._____, in quanto, secondo la richiesta presso l'Ambasciata di Svizzera a C._____ in merito alla sua attività politica egli, già al momento dell'espatrio, non risultava ricercato dalle autorità. Inoltre e per quanto riguarda le sue attività in seno a "O._____" ed alla causa curda in genere, dagli atti non emergerebbero indizi da cui dedurre che le forze dell'ordine turche sarebbero interessate a perseguirlo. Peraltro, l'interessato non si sarebbe impegnato in una posizione esposta. Di conseguenza, si potrebbe partire dal presupposto che le autorità locali non abbiano preso conoscenza delle sue attività. Per di più, la dichiarazione secondo cui gli aiuti umanitari sarebbero giunti ai beneficiari tramite un membro del Q._____, non cambierebbe tale valutazione, giacché non vi sarebbe alcun'indicazione che le autorità in loco siano al corrente degli eventuali contatti del richiedente con il Q._____. Oltre a ciò, l'interessato non avrebbe tuttora presentato alcun mezzo di prova idoneo a provare un'imminente persecuzione statale. Infine ed in merito all'allegata minaccia a causa della sua etnia, le angherie subite dalla popolazione curda da parte delle autorità turche sarebbero l'espressione della situazione generale nel suo Paese. Inoltre, essendo nota l'esposizione dei curdi a vessazioni e

svantaggi diversi, non si potrebbe concludere una persecuzione statale diretta verso di lui. Infine, neppure la copia della richiesta di adesione quale membro alla "O._____" potrebbe indurre ad un diverso apprezzamento dei fatti. Di conseguenza, non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LA si i motivi presentati dal richiedente. Inoltre, non vi sarebbero altresì degli ostacoli individuali contro l'esecuzione dell'allontanamento visto che l'interessato sarebbe in grado di esercitare il suo diritto di visita a suo figlio anche dall'estero.

5.2 Nel gravame, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la richiesta sommaria di informazione presso la rappresentanza svizzera a C._____ non sarebbe atta a ritenere un'assenza di probabilità di violazione dei diritti fondamentali. Inoltre, sarebbe noto alle autorità in materia d'asilo che i curdi militanti in seno al Q._____ o ad altri movimenti paralleli, quali il D._____, dove il ricorrente avrebbe attivamente collaborato, subirebbero ripercussioni e la probabilità che egli venga perseguitato per vie parastatali, tramite organizzazioni che affiancano lo Stato turco sarebbe ancora maggiore. Peraltro, il ricorrente contesta il fatto che l'UFM abbia valutato l'esistenza o meno della sua qualità di rifugiato avendo utilizzato una ricerca sommaria, effettuata più di 12 anni prima della redazione della decisione per determinare un rischio attuale. Oltre a ciò, egli non avrebbe mai prodotto mezzi di prova falsi o falsificati e la motivazione per la quale avrebbe chiesto asilo non sarebbe mai cambiata. Per di più, avrebbe sempre richiesto la protezione contro probabili violazioni dei suoi diritti fondamentali e non avrebbe mai dichiarato di essere giunto in Svizzera per motivi economici o sociali. In aggiunta, l'UFM avrebbe valutato il caso in questione facendo piena astrazione dalle circostanze politiche attuali del suo Paese, basandosi su un accertamento dei fatti lacunoso ed approssimativo. Inoltre, il ricorrente avrebbe un figlio in Svizzera e un rimpatrio rappresenterebbe un disastro affettivo per quest'ultimo. Per di più, sarebbe assolutamente inverosimile l'idea che, qualora si procedesse al rimpatrio dell'insorgente, quest'ultimo avrebbe le necessarie possibilità formali e materiali per rendere regolarmente visita al proprio figlio. Pertanto, il diniego dell'asilo all'autore del gravame implicherebbe quindi una limitazione inammissibile ai sensi dell'art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, l'UFM non potrebbe basare la sua decisione sulla denuncia di un responsabile di

S._____ per minacce ed insulti da parte del ricorrente nei suoi confronti, dando così all'insorgente già un giudizio finale, senza averlo sentito in precedenza.

5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.

6.

6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi).

6.2 Colui che non adempie i requisiti della qualità di rifugiato al momento della partenza dal suo Paese, non può invocare motivi gravi relativi a persecuzioni anteriori (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 2 consid. 8b).

6.3 L'esistenza di una schedatura di tipo politico giustifica di principio il timore di un richiedente l'asilo turco d'essere esposto a future persecuzioni in caso di rimpatrio (GICRA 2005 n. 11 consid. 5).

6.4 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile

d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18).

7.

7.1 Nella fattispecie e contrariamente a quanto sollevato in sede di ricorso dall'insorgente, l'UFM, in data 2 ottobre 1990, ha presentato una richiesta dettagliata all'Ambasciata di Svizzera a C._____ in merito ai motivi d'asilo già presentati dal ricorrente a suo tempo durante la prima procedura d'asilo. In particolare, lo stesso Ufficio ha fornito un riassunto preciso dei fatti esposti dall'insorgente ed ha chiesto in modo circostanziato alla rappresentanza elvetica in loco di contattare l'avvocato del ricorrente per confermare le sue allegazioni, di verificare se lo stesso risultava ricercato e, se del caso, di fornire ulteriori dichiarazioni in merito. Nella risposta dell'11 dicembre 1990 la rappresentanza svizzera in Turchia ha dichiarato che non esisterebbe alcuna iscrizione nel registro per questioni penali o politiche a nome del ricorrente. Inoltre, non sarebbe stato attuato un divieto di emissione del passaporto per lo stesso e non vi sono indizi che quest'ultimo sia stato fermato presso il posto di polizia di E._____ / B._____/ C._____ nel giugno 1987 ed il Ministero pubblico di B._____ non avrebbe neanche preso provvedimenti in merito. Per di più, confrontato con le risultanze del rapporto dell'Ambasciata Svizzera a C._____, il ricorrente ha ammesso di essere stato al corrente di non essere ricercato in Patria (cfr. verbale d'audizione del 13 luglio 2001 pag. 3). Pertanto e visto il fatto che tuttora non è stato versato agli atti di causa alcun mezzo di prova idoneo a confermare i fatti esposti dal ricorrente, codesto Tribunale non può che considerare che già nel momento della presentazione della prima domanda d'asilo, il 26 luglio 1989, l'insorgente non doveva temere alcunché in caso di rimpatrio circa eventuali persecuzioni a causa delle sue attività in seno alla D._____. Per quel che concerne il motivo relativo alla sua collaborazione con l'organizzazione "O._____", egli non ha fornito alcun ulteriore mezzo di prova in sede di ricorso atto ad invalidare l'argomentazione dell'UFM su questo punto. Basti rilevare che egli non è stato in grado di dimostrare di essersi trovato in una posizione esposta e quindi nota alle autorità turche. Oltre a ciò, non ha fornito l'originale del modulo d'iscrizione e non è riuscito nemmeno a corroborare le sue allegazioni, secondo cui sarebbe membro di tale organizzazione dal 1995 o dal 1996 e dovrebbe ripetere annualmente la relativa procedura d'iscrizione (cfr. verbale d'audizione del 13 luglio 2001 pag. 3). Inoltre, l'argomentazione secondo cui nel suo Paese d'origine andrebbe incontro a delle persecuzioni a cau-

sa della sua etnia curda non merita considerazione, in quanto il mero fatto di essere curdo non implica necessariamente una persecuzione statale o parastatale nei suoi confronti (cfr. considerando 9.3.1 della presente sentenza). Infatti, il ricorrente non è riuscito a corroborare l'allegata incapacità delle autorità turche di accordargli un'appropriate protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. A tal proposito, va rammentato che egli stesso ha dichiarato di avere ancora vari membri della sua famiglia in Patria, i quali, insieme al ricorrente stesso, hanno ottenuto l'aiuto dei militari, nonostante la loro appartenenza all'etnia curda, quando dei contadini turchi invasero i loro terreni nel 1982 per impadronirsene illegalmente (cfr. verbale d'audizione del 28 agosto 1989 pag. 3). Di conseguenza, dagli atti di causa non vi sono elementi né per ritenere che le autorità statali in loco, perseguitino il ricorrente in ragione della sua etnia, né per supporre che rifiutino, se opportunamente sollecitate, di accordargli una protezione adeguata in caso di necessità. Per di più, non soccorre l'insorgente la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe pure basato la sua decisione tenendo conto della denuncia di un responsabile di S._____ per minacce ed insulti subiti dal ricorrente, in quanto tale evento è stato considerato unicamente per togliere l'effetto sospensivo, ove la CRA è intervenuta prontamente sospendendo l'esecuzione dell'allontanamento tramite misura cautelare urgente (art. 56 PA). Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8.

8.1 Il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 CEDU presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale - inoltre - dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza svizzera, ma anche di possesso di un permesso di dimora o di soggiorno basato su una pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Deci-

sioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 3 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali del 11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatci, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza (cfr. la Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.).

8.2 La questione a sapere se una persona può prevalersi dell'art. 8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di dimora. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso (v. DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di dimora, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve pronunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale può annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla sussistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 8 CEDU (GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11).

8.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia degli stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora. La stessa è stata respinta. In siffatte circostanze e conto tenuto di quanto esposto ai considerandi precedenti (consid. 8.1 e 8.2), l'esame dell'applicazione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di codesto Tribunale, il quale nel caso di specie non è, di principio, nemmeno tenuto ad esaminare se per il ricorrente sussiste in generale un diritto ai sensi della suddetta norma.

8.4 Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 come anche 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).

9.

9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

9.2

9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7.1 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).

La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli.

Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.

9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

9.3

9.3.1 Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane ed ha una formazione quale meccanico d'auto ed una certa esperienza professionale quale contadino ed ausiliario di cucina. Inoltre, dispone di una rete sociale in Patria, segnatamente sua madre, un fratello e tre sorelle a B._____ ed una sorella a C._____. Oltre a ciò, la sua famiglia è proprietaria di un terreno di notevoli dimensioni di 70000 m² a T._____. Peraltro, non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.

Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo più di vent'anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale

esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie.

9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

10.

In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

11.

Avendo il TAF statuito nel merito, la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 55 PA è divenuta priva d'oggetto.

12.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 15 luglio 2002.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 15 luglio 2002, è computato con le spese processuali.

3.

La presente sentenza è indirizzata:

- al rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)
- a U._____ (in copia)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Carlo Monti

Data di spedizione: